

REGOLAMENTO (CEE) N. 2680/70 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1970

che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1466/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni dal Marocco di olio di oliva ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2200/70 della Commissione, del 30 ottobre 1970, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁷⁾, e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2200/70 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1466/69 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 93.

⁽⁶⁾ GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 38.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 1° gennaio 1971 in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in uno di questi paesi o che non sono trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia	Grecia	Marocco	Tunisia	
07.01 N II	0	0	0	0	0	0	0
07.03 A II	0	0	0	0	0	0	0
15.07 A I a)	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200
15.07 A I b)	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000
15.07 A II	0	0	— ⁽¹⁾	0	0	0	0 ⁽²⁾
15.17 A I	0	0	0	0	0	0	0
15.17 A II	0	0	0	0	0	0	0
23.04 A	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2165/70 del Consiglio e n. 2304/70 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, è definito nel regolamento (CEE) n. 2164/70.